

LE POLITICHE COMUNITARIE NELLA LOTTA AL RAZZISMO¹

Nel 1995 la Commissione europea ha presentato una **COMUNICAZIONE SU RAZZISMO, XENOFobia ED ANTISEMITISMO**² per sottolineare il ruolo fondamentale che possono rivestire le politiche svolte a livello comunitario nella lotta al razzismo, veicolando messaggi positivi sulla diversità o creando condizioni favorevoli alla tolleranza. Nel luglio 1996, il **Consiglio di Giustizia e Affari interni** ha adottato, sulla base dell'art. 13 del Trattato sull'Unione, l'Azione comune per contrastare razzismo e xenofobia, considerando **reato l'incitamento alla discriminazione, alla violenza, all'odio razziale; l'apologia e la negazione di crimini contro l'umanità; la diffusione di documenti razzisti o xenofobi; la partecipazione alle attività di gruppi od organizzazioni propugnanti discriminazione, violenza, odio razziale.**

Ha previsto una cooperazione giudiziaria e delle sanzioni penali.

Il 1997 è stato l'Anno dedicato dall'Unione alla lotta al razzismo e, in tale ambito, si è posto questo obiettivo come uno dei principali del lavoro della Commissione stessa. È stato elaborato un **Piano d'Azione (1998)** nel quale non si contemplano solo misure specifiche, ma politiche generali ed azioni positive con un approccio globale e sistematico: il tutto alla luce degli **artt. 6 e 7 del Trattato UE** in materia di diritti umani, nonché dell'**art.13 del Trattato istitutivo**, come risultante dal Trattato di Amsterdam.

L'**art. 6** del Trattato sull'Unione, secondo la modifica fatta dal Trattato di Amsterdam, afferma come l'Unione sia fondata sui principi di libertà, sulla democrazia, sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali secondo lo Stato di diritto e come tali principi siano patrimonio comune degli Stati membri.

L'**art. 7** del Trattato sull'Unione, anch'esso modificato dal Trattato di Amsterdam, prevede una procedura di sospensione dei diritti propri di uno Stato membro in caso di constatazione di una violazione grave e persistente dei principi di cui all'art. 6 citato.

Allo scopo di fornire fondamenti legali all'azione dell'Unione in ambito di diritti umani, il **Consiglio europeo** ha adottato, nell'aprile 1999, **due Regolamenti**, precisamente il **975/99** e il **976/99**, riguardanti lo sviluppo e il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, come dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Il nuovo **Titolo VI** del Trattato UE stabilisce che i cittadini abbiano un alto livello di protezione in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con l'elaborazione di un'azione comune degli Stati membri all'interno della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale "per la prevenzione di razzismo, xenofobia e la lotta contro tali fenomeni".

Il **Parlamento europeo**, nel gennaio e nel dicembre 1998, ha emanato due Risoluzioni sull'utilizzazione dell'**art.13** del Trattato CE e, la sua Commissione per gli affari sociali, ha adottato, nel marzo 1999, un documento di lavoro che menziona un sostegno di carattere generale ed uno strumento "orizzontale" per la lotta alla discriminazione.

Per attuare tale **art.13**, la Commissione ha presentato **altre proposte che si sono concretizzate nella Direttiva Quadro per la lotta alla discriminazione nell'ambito dell'impiego e nella Direttiva sull'uguaglianza razziale e in più, a completamento, un Piano d'Azione fondato sullo scambio di esperienze e di buone pratiche fra gli Stati membri.**

¹ Il testo seguente è una traduzione sintetica e non ufficiale, a cura di PRO.DO.C.S., del documento "Rapports des Services de la Commission sur la mise en deuvre du pian d'action contre le racisme", Commission des Communaute'es Européennes, Euro Conf 2000.

² 2 COM(95)653, dicembre 1995.